

## **Note Tecniche n. 6**

### **Accantonamenti a Fondi per rischi e oneri**

**23 Luglio 2020**

#### **Finalità**

Il presente documento intende approfondire alcune tematiche, già sinteticamente trattate nella Nota Tecnica n. 2 del 14 maggio 2017 e pubblicata sul sito della contabilità economico patrimoniale delle Università ("COEP") tenuto conto delle risultanze emerse dal monitoraggio sui bilanci delle Università relativamente agli esercizi dal 2016 al 2018.

In particolare, i temi trattati, che sono stati fatti oggetto di esame anche all'interno del Manuale Tecnico-Operativo nell'apposito paragrafo dedicato, attengono alle modalità di iscrizione in bilancio degli oneri che possono essere destinati ad alimentare Fondi per rischi e oneri e quindi i limiti di utilizzabilità e iscrizione di questi ultimi, evidenziando anche le principali casistiche desumibili dai bilanci delle Università con l'intento di poter innalzare il livello di comparabilità degli stessi attraverso un'auspicabile omogeneità nelle prassi contabili seguite dai singoli Atenei.

Le note che seguono fanno quindi riferimento al Decreto "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università" (D.I. n. 19/2014), ai principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") ivi richiamati, alla prassi contabile e alle indicazioni del Manuale Tecnico-Operativo ("MTO") relative ai "Fondi per rischi e oneri".

#### **Riferimenti normativi e para-normativi**

Il MTO, in linea con i principi contabili OIC applicabili, nella versione ante 2016 per coerenza con presupposto del contenuto del D.I. n. 19/2014 e del MTO, prevede la possibilità di costituire, iscrivere e alimentare Fondi per rischi e oneri (voce B del passivo dello schema di Stato Patrimoniale) per dare rappresentazione e copertura a costi di competenza dell'esercizio, ma con manifestazione finanziaria futura, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o molto probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio;
- ammontare della passività stimabile in modo attendibile.

Lo stesso MTO precisa che «Non è ammissibile la costituzione di fondi rischi privi di giustificazione economica, ovvero per coprire rischi e oneri generici, ovvero per rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote o per accantonare risorse in previsione di costi di competenza di esercizi successivi»<sup>1</sup>.

I principali criteri in base ai quali sono possibili accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono:

1. il grado di realizzabilità dell'evento, che ne determina l'iscrivibilità in bilancio;
2. il criterio di competenza economica, che riguarda la determinazione del valore a carico dell'esercizio.

*«In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come probabili, possibili o remoti.*

*Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario (cioè non meramente eventuale), in base a motivi ed argomenti oggettivi e attendibili, ma non certi. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.*

*Un evento è possibile quando dipende da un'eventualità che può o meno verificarsi; ossia il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di sopravvenienza.*

*Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali»<sup>2</sup>.*

La differenza di tale classificazione è dirimente in fase di iscrizione in bilancio dei fondi per rischi e oneri e dei correlativi costi in quanto:

- una passività "probabile" può essere iscritta in un fondo rischi,
- una passività "possibile" è solo da richiamare in nota integrativa,
- una passività "remota", non richiede alcuna informativa di bilancio, né in nota integrativa né, tantomeno, nel conto economico e/o nello stato patrimoniale (ciò non esclude comunque la possibilità di darne informazione in nota

<sup>1</sup> Manuale Tecnico-Operativo (art. 8, D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19), Terza Edizione, p. 50.

<sup>2</sup> Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili. OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*, agosto 2014, paragrafo 11.

integrativa qualora ciò venga ritenute rilevante agli effetti del bilancio di esercizio).

Questa linea interpretativa deve essere di supporto e orientamento nelle analisi dei casi concreti da applicare in fase di redazione del bilancio.

Poiché i principi specifici per il sistema universitario, dettati dal MTO, integrano i principi generali definiti dall'OIC, in casi ambigui può essere utile un riferimento ai documenti emessi da tale Organismo, qui ripresi in diversi punti per condividerne le logiche di carattere generale e consentire poi di commentarle, nello specifico, sui casi peculiari rilevati nelle prassi contabili seguite dagli Atenei e nelle fattispecie tipiche del sistema universitario.

Il principio OIC di riferimento è il n. 31, del 5 agosto 2014, denominato “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto”.

In base a tale principio:

*«I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.*

*I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.*

*I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi»<sup>3</sup>.*

*«Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:*

- a) rettificare i valori dell'attivo;*
- b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;*

---

<sup>3</sup> Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili. OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*, agosto 2014, paragrafi 5, 7 e 8.

- c) *effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;*
- d) *rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;*
- e) *rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote»<sup>4</sup>.*

*«Il processo di stima di un fondo, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario:*

- *conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;*
- *elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;*
- *acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso); disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.*

*Le diverse metodologie utilizzate per la stima di un accantonamento al fondo sono applicate comunque nel rispetto dei postulati del bilancio ed in particolare nel rispetto dei requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità»<sup>5</sup>.*

Per quanto attiene ai fondi per rischi e oneri eccedenti rispetto alle finalità che hanno condotto alla loro costituzione, il principio OIC 31 stabilisce che:

*«La sopravvenuta risoluzione o il positivo evolversi della situazione che aveva generato rischi ed incertezze, può determinare che il fondo precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente. In questo caso il relativo fondo si riduce o si rilascia di conseguenza.*

---

<sup>4</sup> Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili. OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*, agosto 2014, paragrafo 21.

<sup>5</sup> Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili. OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*, agosto 2014, paragrafi 30 e 31.

*La rilevazione contabile di una eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività che si intendevano coprire. Se l'eccedenza si origina in seguito al positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell'attività di un'impresa, l'eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. Ad esempio, se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione, l'eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A5 "altri ricavi e proventi")»<sup>6</sup>.*

Qualora, al contrario, l'accantonamento ai fondi per rischi e oneri, pendente la COEP, non sia stato originariamente effettuato in coerenza con i principi contabili e con il MTO, ma rappresenti un errore contabile, è necessario effettuare una rettifica di tale errore, transitando dal conto economico dell'esercizio in corso, ai sensi del principio contabile OIC 29 che, nella versione del 5 agosto 2014, al paragrafo 46, prevede che la correzione degli errori venga effettuata rettificando la voce patrimoniale a suo tempo interessata, imputando la correzione al conto economico dell'esercizio in corso all'interno dell'area straordinaria.

Nelle due ipotesi appena descritte, si dovrà effettuare la seguente scrittura contabile:

Fondo per rischi e oneri XY (conto di SP) a Rilascio eccedenza fondo rischi e oneri XY (CE)	xxx	xxx
--	-----	-----

Nel conto economico dell'esercizio, la voce "Rilascio eccedenza fondo rischi e oneri XY" dovrà confluire, fra i ricavi, riclassificata nella sezione all'interno della quale l'originario accantonamento era stato rilevato (gestione caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria).

Qualora, invece, il rilascio dell'eccedenza o dell'intero ammontare del fondo sia riconducibile a un errore, la voce "Rilascio eccedenza fondo rischi e oneri XY" dovrà sempre essere indicata tra i proventi della gestione straordinaria (macroclasse E del conto economico).

<sup>6</sup> Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili. OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*, agosto 2014, paragrafi 40 e 41. Il richiamo alle voci dello schema di conto economico effettuato dai principi OIC deve essere sempre ricondotto alle voci dello schema di conto economico allegato 1 al D.I. n. 19/2014.

## Principali fattispecie desumibili dai bilanci delle Università

Le analisi effettuate sui bilanci delle Università hanno messo in luce accantonamenti a fondi per rischi e oneri a fronte di:

- Costi futuri per il personale;
- Investimenti futuri;
- Manutenzioni future;
- Mancati ricavi futuri;
- Rischi su progetti di ricerca;
- Imprevisti;
- Accantonamenti effettuati direttamente a Patrimonio Netto.

Ogniquale volta una voce è qualificata con l'aggettivo "futuri" il principio di competenza economica deve essere rispettato nella determinazione della quota di accantonamento che può riguardare solo l'eventuale onere a carico dell'esercizio a cui corrisponde solo la futura manifestazione finanziaria e/o numeraria.

Si ricorda, altresì, che il principio di competenza economica prevede l'iscrizione in bilancio degli oneri nel momento in cui possano essere attendibilmente correlati ai proventi "realizzati" nel periodo amministrativo o comunque anche se non necessariamente correlati ai proventi direttamente riferibili al periodo – derivanti, dalla gestione svolta in quell'arco temporale – e indipendentemente dal momento in cui si manifesta il pagamento a essi connesso. In tale prospettiva, eventi futuri il cui onere non è correlabile alla gestione realizzata nel corso dell'esercizio non devono essere oggetto di alcuna rilevazione.

### Costi futuri per il personale

In questa categoria di fondi diversi Atenei comprendono differenti tipologie di costi, sia riferiti al personale docente, sia al personale tecnico – amministrativo e bibliotecario.

Le più ricorrenti riguardano:

- i fondi per gli oneri derivanti dalle ricostruzioni di carriere;
- i fondi per incremento delle classi stipendiali dei docenti;
- i fondi per gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali;
- i fondi per le premialità (L. 240/2010, art. 9);
- i fondi "una tantum";
- i fondi connessi agli incentivi;
- i fondi relativi al lavoro straordinario;
- i fondi per le indennità di risultato del Direttore Generale;

- i fondi accessori di diverse categorie di PTAB.

Il primo elemento che deve essere determinato è la competenza economica dell'onere a carico dell'esercizio, ossia la sua possibilità di iscrizione in bilancio sussistente in ragione della corrispondenza con la prestazione lavorativa materialmente svolta nello stesso esercizio e quindi da remunerare. In sostanza deve trattarsi di erogazioni il cui diritto e maturazione si correla in modo specifico con la prestazione resa nell'esercizio in virtù delle diverse caratteristiche del rapporto delle varie categorie di personale (in base alla legge o contrattuale).

In presenza di eventi probabili (come sembrano suggerire le descrizioni indicate), l'onere può essere stimato per la quota di competenza economica dell'esercizio mentre eventuali importi di competenza di esercizi futuri non dovranno essere accantonati.

Per i criteri di determinazione della quota di competenza si rimanda a quanto indicato nel principio OIC 31 già richiamato.

Un secondo elemento da valutare è la corretta rappresentazione in bilancio. Al riguardo, l'OIC 19 recita:

*«I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data stabilita. I debiti derivano generalmente dall'acquisto di prodotti, merci e servizi; essi comprendono anche gli ammontari che devono essere pagati per il personale, per le imposte, per le royalty, per i dividendi, per l'acquisizione di finanziamenti ed altri.*

*I debiti differiscono dai fondi per rischi e per oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio»<sup>7</sup>.*

Lo stesso documento prevede, a titolo esemplificativo, la composizione della voce D14 "Altri debiti", nella quale sono ricompresi, oltre ai debiti verso dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte, anche i debiti per ferie maturate e non godute<sup>8</sup> e per mensilità aggiuntive<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili. OIC 19 – Debiti*, agosto 2014, paragrafi 4 e 5.

<sup>8</sup> La cui disciplina è contemplata dal MTO.

<sup>9</sup> Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili. OIC 19 – Debiti*, agosto 2014, paragrafo 23.

Al riguardo, giova richiamare quanto espressamente riportato nel MTO:

*«I fondi relativi agli oneri per il personale non sono idonei a rappresentare quelle poste che invece costituiscono veri e propri debiti sulla base dei criteri di esigibilità ed esatta determinazione del creditore e/o delle categorie di creditori (come nel caso delle somme relative a costi di competenza per ferie maturate e non godute, ore di lavoro prestate e non retribuite in attesa di successiva fruizione posto il divieto di monetizzazione per le università statali).*

*Nei casi in cui vi siano costi del personale di competenza dell'esercizio per i quali non sia determinabile l'entità effettiva e/o il creditore, in quanto determinati e/o determinabili in modo definitivo solo dopo la data di chiusura del bilancio, dovranno essere utilizzati le voci fra i fondi accantonamento.*

*Qualora invece la determinazione dell'importo e del beneficiario fosse certa, in quanto derivante da parametri conosciuti e a favore di beneficiari definiti alla data di chiusura del bilancio o comunque prima della conclusione dell'iter per la predisposizione del progetto di bilancio da inviare in approvazione, dovrà essere utilizzata una voce fra i debiti dello stato patrimoniale»<sup>10</sup>.*

Tenuto conto di quanto sopra riportato, gli importi dovuti al personale dipendente di competenza dell'esercizio (in base ai principi illustrati) che, alla data di approvazione del bilancio <sup>11</sup>, presentino incertezze in merito alla loro quantificazione definitiva devono alimentare la formazione di opportuni fondi oneri futuri. Rientrano in questa casistica gli oneri connessi agli scatti stipendiali dei docenti maturati nel corso dell'esercizio (la cui effettiva corresponsione dipende dalla valutazione finale delle singole posizioni), nonché gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali relativi al personale tecnico - amministrativo e bibliotecario (il cui ammontare definitivo può essere solo frutto di una stima in assenza dell'approvazione e definizione dei contratti alla data di approvazione del bilancio).

Al contrario, la classificazione più opportuna pare essere fra i debiti qualora i costi del personale siano determinabili con ragionevole certezza sia nell'ammontare (anche nella sua dimensione complessiva, a prescindere dal successivo riparto a favore dei singoli aventi diritto <sup>12</sup>), sia nella loro scadenza.

---

<sup>10</sup> Manuale Tecnico-Operativo (art. 8, D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19), Terza Edizione, pp. 52 e 53.

<sup>11</sup> Ragionevolmente, a livello operativo, alla data di definizione della proposta di bilancio da presentare agli organi per l'avvio dell'iter di approvazione.

<sup>12</sup> Come stabilito dal principio OIC.

La tabella che segue riporta le principali casistiche richiamate in apertura di questo paragrafo con l'aggiunta di altre fattispecie tipiche del sistema universitario, identificando per ognuna di esse il trattamento contabile da assegnare alla passività emergente a fronte delle differenti tipologie di oneri. In tale disamina, si è privilegiata la sostanza dell'operazione rispetto alla sua forma, suggerendo quindi agli Atenei una uniformità di trattamento contabile che possa sempre più agevolare la comparabilità dei bilanci e la loro omogeneità espositiva. In questo contesto, pertanto, risulta preferibile classificare tra i debiti anche talune poste riguardanti oneri del personale riconducibili a premialità o indennità di risultato che, sia pure correlabili a valutazioni *ex-post*, nella generalità dei casi danno origine a successivi esborsi il cui ammontare complessivo è determinabile, a carico dell'Ateneo, con ragionevole certezza alla data di redazione del bilancio.

Oneri iscritto a conto economico	Passività di stato patrimoniale
Oneri derivanti dalle ricostruzioni di carriere	Debito
Oneri per incremento delle classi stipendiali dei docenti	Fondo oneri futuri
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	Fondo oneri futuri
Oneri per le premialità (L. 240/2010, art. 9)	Debito <sup>13</sup>
Oneri "una tantum"	Debito
Oneri connessi agli incentivi	Debito
Oneri relativi al lavoro straordinario	Debito
Indennità di risultato del Direttore Generale	Debito
Indennità di risultato dei dirigenti	Debito
Fondi accessori di diverse categorie di PTAB	Debito
Remunerazioni per attività c/terzi e similari	Debito <sup>14</sup>
Oneri per risorse destinate al welfare personale	Non si rilevano <sup>15</sup>

<sup>13</sup> Quando è certo l'ammontare complessivo e resta fermo, mancando unicamente la definizione dei criteri per il riparto fra i vari aventi diritto.

<sup>14</sup> Il costo della remunerazione del personale destinatario delle retribuzioni deve essere imputato e rilevato nell'esercizio di competenza e di maturazione dei correlati proventi.

<sup>15</sup> Se non vi è stata l'effettiva attribuzione e la risorsa deriva dalla previsione a livello di budget dell'esercizio questa non deve essere rilevata fra i costi in bilancio e neppure nei fondi o debiti. Questo comportamento corrisponde a tutti i casi in cui manca il presupposto dell'obbligazione fra le parti datore e lavoratore per cui la correlazione si rileva solo all'atto della materiale attribuzione al personale.

## **Investimenti futuri**

Dal punto di vista generale, giova ricordare che gli investimenti, fattori produttivi a fecondità ripetuta, come per gli altri fattori produttivi anche a fecondità semplice producono effetti economici dal momento nel quale sono pronti per essere utilizzati, cioè da quando può iniziare il loro impiego nella gestione. Per questo motivo, ad esempio, gli investimenti per immobilizzazioni in corso di costruzione non sono assoggettate al processo di ammortamento, trattandosi di beni non ancora ultimati e, come tali, non incidenti sulla formazione del risultato economico di esercizio.

Per le stesse ragioni non è quindi ammissibile la rilevazione di costi di competenza dell'esercizio per alimentare fondi del passivo volti a dare copertura a futuri investimenti. Tale comportamento costituisce una grave violazione del principio di competenza economica, in quanto induce a far gravare sul conto economico di un determinato esercizio costi inesistenti che, solo ove e quando sostenuti, saranno di competenza di esercizi successivi.

## **Manutenzioni future**

Gli accantonamenti a fondi manutenzione ciclica, di solito previsti per grandi impianti che prevedono manutenzioni su base pluriennale (tipicamente navi o aeromobili) hanno l'obiettivo di ripartire fra gli esercizi di riferimento, secondo il principio della competenza economica, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce a un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene materialmente eseguita.

Qualora vi fossero Università che si trovino in presenza di beni soggetti a manutenzione ciclica per la casistica specifica stabilita dal principio OIC, l'accantonamento annuale potrà essere effettuato suddividendo il costo complessivo previsto per l'intervento di manutenzione ciclica sui diversi esercizi cui si riferisce, sulla base ad appropriati parametri che consentano di applicare correttamente il principio della competenza economica. Dell'esistenza, principi, procedure e comportamenti tenuti, stante la peculiarità del caso che non costituisce caratteristica tipica per le università, dovrà essere data illustrazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Le manutenzioni periodiche su base annua<sup>16</sup>, al contrario, non devono dare origine ad accantonamenti a fondi spese future, trattandosi di costi di esercizio

---

<sup>16</sup> Derivanti, ad esempio, da contratti di "global service".

eventualmente oggetto di ratei o risconti se riferiti a periodi non coincidenti con quello amministrativo.

Restano ovviamente escluse dalle fattispecie delle manutenzioni cicliche gli interventi manutentivi che generino incrementi di valore dei beni su cui sono realizzate e che, in quanto tali, devono essere capitalizzate e assoggettate ad ammortamento.

### **Mancati ricavi futuri**

I ricavi devono essere contabilizzati in base al principio di competenza economica, come definito a livello nazionale dai principi OIC e, per il sistema universitario, dai decreti citati in premessa e dal MTO.

Nella determinazione dei ricavi devono essere applicati i criteri di valutazione e i postulati definiti dal D.l. 19/2014. Ciò comporta che nella determinazione dei ricavi di competenza dell'esercizio, congiuntamente al principio della realizzazione, deve essere adottato quello della prudenza.

Il timore che in esercizi successivi a quello in chiusura possa manifestarsi una contrazione dei ricavi non giustifica la creazione di fondi rischi, in quanto tali accantonamenti si tradurrebbero nella iscrizione di oneri non di competenza. Negli esercizi in cui si manifesteranno gli eventi che originano minori ricavi si determinerà l'effetto dal punto di vista economico sul risultato di quel periodo, peraltro senza alcuna rilevazione sul fronte dei costi.

Per la copertura dei rischi in questione, qualora rilevanti, sarà possibile, nella fase previsionale, procedere mediante una adeguata politica di bilancio attinente alla gestione delle riserve di Patrimonio netto all'interno del budget. In sede di bilancio di esercizio, con iscrizione nel conto economico del bilancio di esercizio (mediante utilizzo di riserve ex COFI) o *ex post* in fase di copertura del risultato negativo derivante dall'approvazione del bilancio di esercizio (utilizzo riserve ex COEP).

### **Rischi su progetti di ricerca**

La fattispecie può essere rappresentativa sia di costi non ammessi in fase di rendicontazione o in sede di *audit* della rendicontazione (rispetto al programma), sia di minori ricavi fatturabili rispetto al contratto originario.

Al tema della valutazione dei progetti annuali, infrannuali e ultrannuali è dedicato un apposito capitolo nel MTO a cui si invita a fare riferimento<sup>17</sup>.

Vale per la fattispecie lo stesso criterio sopra evidenziato in merito al principio di determinazione dei ricavi di competenza che devono rispondere al principio della prudenza e dell'esigibilità del credito corrispondente. Pertanto, l'eventuale iscrizione di un "Fondo per rischi su progetti di ricerca" dovrà rispondere a tale requisito, con l'avvertenza di renderne esplicita la rappresentazione in bilancio in modo distinto rispetto al "Fondo svalutazione crediti" e al suo trattamento contabile. Risulterà necessario, nella nota integrativa, dare informazione specifica sui criteri di formazione del valore che lo costituisce.

### **Imprevisti**

Un imprevisto, per sua stessa natura, è un evento remoto<sup>18</sup>, che non può dare luogo alla determinazione anticipata dei suoi effetti che, ancorché ispirata a prudenza, risulterebbe comunque arbitraria.

L'accantonamento per oneri derivanti da imprevisti non deve essere rilevato in bilancio, né illustrato in nota integrativa; la sua rilevazione costituirebbe una grave violazione del principio di competenza economica.

Anche in questo caso occorre ricordare che la funzione di copertura, non solo degli imprevisti, ma soprattutto di esercizi che possono concludersi con risultati non positivi, è svolta dalle riserve del Patrimonio netto alle quali si potrà attingere per la copertura dell'eventuale disavanzo economico in sede di approvazione del bilancio di esercizio da parte degli organi.

### **Accantonamenti effettuati direttamente a Patrimonio Netto**

Come ampiamente e dettagliatamente descritto nel MTO, le movimentazioni di patrimonio netto possono avvenire, con la sola esclusione dei fondi *Endowment*,

---

<sup>17</sup> Manuale Tecnico-Operativo (art. 8, D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19), Terza Edizione, pp. 76-89.

<sup>18</sup> Si riporta la definizione del termine "imprevisto" tratto dalla Enciclopedia Treccani: «*Agg. e s. m. [comp. di in-2 e previsto, part. pass. di prevedere]. – 1. agg. Non previsto, che giunge quindi inaspettato o di sorpresa: ho dovuto far fronte a spese i.; ci sono i. complicazioni. 2. s. m. Ciò che non è previsto; fatto o circostanza che non è possibile prevedere: essere attratto dall'i.; in caso d'imprevisti, telefonami; salvo imprevisti, sarò di ritorno domani sera*»

solo in fase di destinazione del risultato economico su decisione del Consiglio di Amministrazione<sup>19</sup>.

Qui non siamo in presenza di un onere da stimare, ma di un valore che si vuole mettere a protezione di risultati futuri avversi o destinare a specifiche finalità di copertura. Tale prassi deve prevedere, obbligatoriamente, in primo luogo la corretta determinazione, in base al principio di competenza economica, del risultato di esercizio, l'approvazione del bilancio da parte degli organi preposti e solo successivamente l'eventuale sua destinazione a riserva, con specifico vincolo, da parte degli organi istituzionali.

Un eventuale incremento (o decremento) di una riserva patrimoniale mediante la corrispondente iscrizione di costi o ricavi di esercizio costituisce, evidentemente, una grave violazione dei principi contabili che mette a rischio non solo la comparabilità dei bilanci fra Atenei, ma anche la comparabilità dei bilanci di diversi esercizi dello stesso Ateneo, posto che il risultato di esercizio risulta falsato nel suo valore costitutivo e violati i principi e postulati contenuti nell'articolo 2 del D.I. 19/2014.

## **Rappresentazione in bilancio**

Dall'osservazione delle prassi contabili seguite dagli Atenei nel periodo 2016-2018, emerge la necessità di rimarcare l'importanza delle disposizioni contenute nel MTO relativamente alla rappresentazione in bilancio dei fondi oggetto della presente nota e degli oneri corrispondenti.

In primo luogo, va ricordato che qualora i Fondi rischi siano riferibili a specifiche classi di valori iscritte nell'attivo patrimoniale, il valore del Fondo deve essere portato a diretta riduzione della voce attiva cui si riferisce. La composizione della voce netta riportata nell'attivo patrimoniale deve poi trovare adeguata informativa nella Nota Integrativa del bilancio attraverso l'evidenziazione del valore lordo, del fondo rettificativo e del valore netto riportato nello Stato Patrimoniale.

Nel caso più ricorrente, vale a dire l'iscrizione del Fondo svalutazione crediti, è opportuno ribadire che la sua rappresentazione in bilancio deve sempre essere condotta alla casistica sopra ricordata, trattandosi di un fondo rettificativo di valori

---

<sup>19</sup> Per altri approfondimenti si veda la nota tecnica n. 2 "Costituzione e utilizzo di Fondi per rischi e oneri e di Riserve di patrimonio netto" del 14 maggio 2017, nella parte "Utilizzo delle riserve di patrimonio netto" e le risposte a quesiti pubblicate nel sito *ba-miur*.

attivi, indipendentemente dai criteri adottati per la quantificazione del rischio di inesigibilità. Tali criteri, infatti, potranno condurre alla stima del rischio sia sulla base di quantificazioni realizzate su base forfetaria per categorie di crediti, sia in funzione di analitiche determinazioni su singole posizioni creditorie<sup>20</sup>. In entrambi i casi trattasi, comunque, di rischi su crediti che alimentano fondi rettificativi direttamente correlabili a classi di valori iscritte nell'attivo patrimoniale.

Un ultimo elemento degno di evidenziazione riguarda talune difficoltà interpretative derivanti dalla riconciliazione dei dati dei costi relativi agli accantonamenti effettuati ai Fondi per rischi e oneri desumibili dai bilanci delle Università.

Come noto, infatti, gli accantonamenti ai Fondi per rischi e oneri devono essere prioritariamente iscritti *«fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria) dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi»*<sup>21</sup>, lasciando in via residuale l'impiego della voce "BXI – Accantonamenti per rischi e oneri" ai soli casi in cui non sia attuabile la correlazione tra la natura dell'accantonamento e una delle suddette classi<sup>22</sup>.

Le scritture contabili che attengono agli accantonamenti a fondi per rischi e oneri potranno, quindi, assumere la forma indicata nei due esempi sotto riportati, pur essendo entrambi riconducibili alla logica generale che prevede la rilevazione del costo in sezione "dare" e la variazione incrementativa del fondo in sezione "avere".

a) Accantonamento di 1.000 conseguente alla stima degli oneri relativi al rinnovo contrattuale del personale tecnico e amministrativo bibliotecario:

---

<sup>20</sup> «Il fondo svalutazione crediti, adeguato puntualmente in ogni esercizio contabile, sarà alimentato da accantonamenti calcolati forfetariamente in percentuale sul loro valore complessivo e, laddove la situazione dovesse richiederlo, da accantonamenti determinati analiticamente per ogni singolo credito dopo un'attenta valutazione del rischio di un possibile incasso incompleto», Manuale Tecnico-Operativo (art. 8, D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19), Terza Edizione, p. 71.

<sup>21</sup> Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili. OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*, agosto 2014, paragrafo 16.

<sup>22</sup> Il MTO afferma, al riguardo, che *«Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati in conto economico in base alla loro natura nell'esercizio in cui sono soddisfatti tutti i "requisiti di iscrizione", nel rispetto del principio di competenza economica»*, Manuale Tecnico-Operativo (art. 8, D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19), Terza Edizione, p. 53.

Costi del personale	a	Fondo oneri rinnovo contrattuale PTAB	1.000	1.000
---------------------	---	---------------------------------------	-------	-------

In questo caso, in aggiunta a quanto segue, si ritiene però essenziale che nella voce riassuntiva dei costi del personale B-VIII-2) trovi riclassificazione uno specifico conto dedicato alla voce dell'accantonamento (ad esempio denominato "accantonamento oneri rinnovo contratto PTAB"), che consenta l'immediata riconciliazione, attraverso distinta esposizione illustrativa in nota integrativa, con il corrispondente valore del "fondo oneri contrattuali PTAB" riclassificato nella voce riassuntiva B) del passivo dello stato patrimoniale.

- b) Accantonamento di 2.000 per rischi relativi a contenzioso tributario (questo tipo di accantonamento può ritenersi correttamente imputabile, in linea con quanto in precedenza illustrato, laddove nel corso dell'esercizio riferito al bilancio o prima della conclusione dell'iter relativo alla presentazione della proposta di bilancio agli organi, l'università abbia ricevuto la notifica di avvisi di accertamento, altri atti impositivi o la comunicazione di avvio di procedimenti di accertamento dai quali possano determinarsi ragionevoli rischi di soccombenza e/o oneri specifici):

Accantonamento fondo rischi contenzioso tributario	a	Fondo rischi per contenzioso tributario	2.000	2.000
--	---	---	-------	-------

Tenuto conto di quanto sopra osservato e al fine di consentire un'agevole lettura degli accantonamenti ai Fondi per rischi e oneri determinati a fine esercizio, si evidenzia l'opportunità di integrare il contenuto della tabella che il MTO chiede di inserire in Nota Integrativa<sup>23</sup>, evidenziando per ogni voce della colonna "Accantonamenti" se trattasi di valori iscritti a Conto Economico nella classe di valori "XI – Accantonamenti per rischi e oneri" o in altre voci di costo (ad esempio "VIII – Costi del personale") al fine di rendere possibile per il lettore del bilancio un'agevole interpretazione delle connessioni esistenti tra le voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico riconducibili ai valori oggetto di trattazione in questa Nota Tecnica.

<sup>23</sup> Manuale Tecnico-Operativo (art. 8, D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19), Terza Edizione, p. 148.

La tabella sopra richiamata, pertanto, potrebbe essere integrata nel modo seguente (colonna aggiunta evidenziata in giallo), che riassume, a titolo esemplificativo, le tre fattispecie di cui agli esempi a) e b) riportati in precedenza:

Descrizione	Valore al 31.12.x-1	Accantonamenti	Voce di costo impiegata	Utilizzi	Rilasci	Valore al 31.12.x
<b>Fondi area personale</b>						
a) Fondo oneri rinnovo contrattuale PTA			B. VIII 2)			
<b>Altri Fondi</b>						
b) Fondo rischi per contenzioso tributario			B. XI			
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>						